

Sentenza N. 254 depositata il 31 ottobre 2013

Materia: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione:

dell'art. 136, Cost., per violazione del giudicato costituzionale

dell'art.119, Cost., per istituzione da parte dello Stato di fondi vincolati nelle materie di competenza regionale,

dell'art.117, sesto comma, Cost., per adozione da parte dello Stato di atti aventi – al di là dell'ingannevole autoqualificazione – contenuto sostanzialmente regolamentare in ambiti inerenti alla competenza regionale concorrente,

dell'art.120,Cost.,per violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni,

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: Artt. 53, comma 1, lett.b), e 64, commi 1 e 2, del decreto legge 22/06/2012, n.83, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 07/08/2012, n.134

Esito: Illegittimità costituzionale – Inammissibilità

Le questioni di legittimità costituzionale del decreto legge n.83/2012 concernono:

- L'art. 53, comma 1, lett. b) che ha introdotto limitazioni restrittive relativamente all'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- L'art.64, che prevede, al comma 1, l'istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla

ristrutturazione di quelli già esistenti, e, al comma 2, i criteri per l'erogazione delle risorse.

Relativamente alla prima questione, sulle restrizioni all'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, occorre per chiarezza richiamare la recente evoluzione della disciplina in materia.

L'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, dettava una disciplina generale di settore che limitava notevolmente l'affidamento diretto ed in particolare la gestione in house dei servizi pubblici di rilevanza economica, ancora più restrittiva delle regole comunitarie a tutela della concorrenza.

Il suddetto articolo, a seguito del referendum 12 e 13 giugno 2011, con Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113, è stato abrogato con decorrenza dal 21 luglio 2011.

I servizi pubblici locali sono stati nuovamente disciplinati dall'art.4 del decreto - legge 138/2011 e dalle successive sue formulazioni, che hanno posto ulteriori restrizioni all'affidamento diretto, attraverso le modificazioni apportate dall'art.9, comma 2, lettera n) della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), dall'art.25 del d.l. 1/2012, conv. in legge 27/2012, nonché dall'art. 53, comma 1, lett.b) del d.l. 83/2012.

Alcune Regioni hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale verso l'art.4 del decreto legge 138/2011, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art.75 della Cost. (riproduzione di norma abrogata con referendum).

Sul ricorso la Corte si è pronunciata (sentenza 20 luglio 2012, n.199) riaffermando il principio, già precedentemente espresso (sentenza 9/1997), della intangibilità degli strumenti di democrazia diretta ad opera di interventi normativi ingiustificati, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art.4 del decreto legge 138/2011, sia nella formulazione del testo originario che in quella risultante dalle successive modificazioni.

In ottobre 2012, la Regione Veneto ha, infine, impugnato direttamente l'art.53, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, per contrasto con l'art.136 Cost. (violazione del giudicato costituzionale risultante dalla sentenza 199/2012) e ridondante compressione dell'autonomia residuale della Regione in materia di servizi pubblici locali e concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica.

Dichiarando inammissibile quest'ultimo ricorso, la Corte ha ritenuto decisiva l'espressa abrogazione dell'art.53, comma 1, lett. b) del d.l. 83/2012 ad opera dell'art.34, comma 24, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n.179, rilevando l'anomalia dell'operato del legislatore che ha novellato una norma già dichiarata incostituzionale (essendo la legge di conversione del d.l. 83/2012 successiva alla sentenza della Corte 25 luglio 2012, n.199).

Relativamente all'altra questione, quella sulla legittimità costituzionale sull'art. 64 - che stabilisce un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (comma1), prevedendone i criteri per l'erogazione delle risorse (comma 2) - la Regione ricorrente lamenta:

- l'istituzione da parte dello Stato di fondi vincolati nelle materie "governo del territorio" e "ordinamento sportivo" di competenza regionale in violazione dell'art.119, della Cost.;
- la previsione di adozione dei criteri di erogazione delle risorse con un decreto ministeriale che, contrariamente all'autoqualificazione, si sostanzia in un regolamento incidente su ambiti riservati alla competenza regionale, in dispregio dell'art.117, sesto comma, della Cost. e - non essendo prevista nessuna forma di coinvolgimento delle Regioni - del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Cost.

La Corte ha distinto la competenza statale in materia di programmazione ed intervento su impianti ed attrezzature per l'organizzazione di attività sportiva agonistica, dalla competenza

regionale relativa all'organizzazione di attività sportiva non agonistica ed ha dichiarato illegittimi costituzionalmente l'istituzione e l'erogazione del Fondo, ritenendo che il finanziamento a destinazione vincolata incida in un ambito di competenza regionale e contrasti, pertanto, con l'art. 119 della Cost.

La Corte ha inoltre negato che il Fondo sia stato previsto per finalità di destinazione di risorse aggiuntive agli enti locali, di cui all'art.119, quinto comma (effettuazione di interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali), poiché il decreto legge destina letteralmente il Fondo a tutto il territorio nazionale, senza lasciare spazio a interpretazioni che ne consentano la destinazione a particolari zone svantaggiate.

Ritenendo per questo motivo illegittima la norma di cui al comma 1 (istituzione del Fondo), ne risulta pertanto illegittima anche la norma di cui al comma 2 (erogazione risorse), la cui vigenza è subordinata alla vigenza della prima.